



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 16

Seduta del 26 luglio 2023

Punto all'ordine del giorno: Società SAIPEM S.p.A. – Rinnovo ed ampliamento della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per la durata di anni 14, per l'utilizzo di beni demaniali marittimi nel Porto di Arbatax – Comune di Tortolì (NU), al fine di svolgere attività di cantieristica navale.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Mario Valente	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Direzione Marittima Olbia C.F. (CP) Paolo Bianca (da remoto)	X	
	Capitaneria di Porto di Oristano C.C. (CP) Piero Ibba (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - T.V. (CP) Mattia Caniglia Arbatax (da remoto)	X	
	Capitaneria di Porto di Porto Torres C.F. (CP) Gabriele Peschiulli (da remoto)	X	
Componente designato dalla Regione autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras (da remoto)	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei revisori dei conti: il Dott. Giovanni Logoteto in presenza, la Dott.ssa Alessandra Toparini da remoto.

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 18442 del 18.07.2023;



VISTO l'art. 6 comma 3, lettera e) della legge 84/94 che affida all'Autorità di Sistema Portuale l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla stessa legge 84/94 e dal Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 8 c.3, lett. m) e 9 c.5, lett. f) della L. 84/94;

PREMESSO CHE:

- con atto formale n. 1/2006, Rep. 20/2006 stipulato in data 23.03.2006, con scadenza il 08.03.2020, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., è stata assentita la concessione demaniale marittima, alla Società Intermare Sarda S.p.A., con sede in Tortolì (NU), via Lungomare n. 1, avente ad oggetto un'area demaniale marittima di mq. 122.580,00, ubicata in Tortolì (NU), Località Porto di Arbatax, confinante con aree di proprietà della stessa Società e con ulteriori aree di proprietà privata, nonché tutte le strutture e manufatti su di essa insistenti, allo scopo di mantenere e gestire un cantiere navale;
- a seguito di più atti di subingresso, ex art. 46 Cod. Nav., la Società SAIPEM S.p.A., con sede in Milano (MI), via Luigi Russolo n. 5, C.F. 00825790157, n. REA MI-788744, è subentrata, dal mese di ottobre 2012, nel godimento della suddetta concessione demaniale marittima;
- in applicazione dell'art.199, c.3, lett. b), del D.L. 19.05.2020, n.34 convertito in Legge 17.07.2020 n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", la durata della predetta concessione demaniale marittima è stata prorogata di dodici mesi fino al 08.03.2021;
- con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, n. 1216, del 31.03.2021, è stata assentita, alla SAIPEM S.p.A., la concessione provvisoria ex art. 10 Reg. Cod. Nav., con decorrenza dal 01.04.2021 fino al 31.03.2022, volta al mantenimento nella disponibilità della stessa Società, in regime di continuità con la citata concessione n. 01/2006, come prorogata per effetto del menzionato atto, delle citate aree demaniali marittime;
- con diverse istanze e, per ultima, la domanda pervenuta in data 28.10.2022 – prot. n. 26865 e successiva integrazione del 19.12.2022 - prot. n. 31644, la Società SAIPEM S.p.A. ha presentato domanda di rinnovo, per anni 14 (quattordici), fino al 31.03.2036, della citata concessione demaniale marittima n. 1/2006 ed il rilascio in concessione, ex art. 36 Cod. Nav., con contestuale anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav., di ulteriori spazi, ubicati nel Porto di Arbatax, di seguito complessivamente sottoelencati, al fine di svolgere attività di cantieristica navale:
 - ✓ mq. 122.580,00 ca di area scoperta, confinante con aree di proprietà della stessa Società e con ulteriori aree di proprietà privata;
 - ✓ mq 3.826,00 di superficie scoperta nel retro Banchina Sud;
 - ✓ mq. 8.197,70 ca di area scoperta, facenti parte della Banchina Sud;
 - ✓ mq. 16.481,00 di specchio acqueo prospiciente la Banchina Sud;
- con nota pervenuta in data 19.12.2022, prot. n. 31644, la Società SAIPEM S.p.A., ad integrazione delle predette istanze, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario asseverato ed il Piano Operativo relativo al periodo 2022-2036, avente ad oggetto investimenti conclusi e programmati, nonché attività indirette ed indotto locale;
- il Piano Regolatore Portuale del Porto di Arbatax ha destinato le aree oggetto dell'istanza citata al mantenimento degli insediamenti industriali esistenti;
- questa Autorità, in occasione della redazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), previsto dall'art. 5 della Legge del 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., sta prevedendo di confermare la vocazione industriale dell'area interessata alla suindicata istanza di rinnovo;



- si è ritenuto di dover regolarizzare, nelle more dello svolgimento del suindicato iter istruttorio, l'occupazione degli spazi a suo tempo già concessi mediante atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art. 10 del Reg. Cod. Nav., nonché di autorizzare, ravvisata l'urgenza, l'anticipata occupazione, ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav., degli ulteriori spazi richiesti;
- in ossequio ai principi comunitari sulla trasparenza e concorrenza, applicabili, per giurisprudenza ormai pacifica anche alle concessioni demaniali marittime, la suindicata domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e art. 17 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 24.01.2023 - n.47792-2023-IT e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.11 – Parte Seconda – del 26.01.2023;
- con nota pervenuta in data 27.02.2023 – prot.n.4798 il Cantiere Nautico Ogliastra Yacht Service S.r.l. ha presentato le proprie osservazioni;
- con nota pervenuta in data 24.02.2023 – prot.n.4586 la Società Turismar S.r.l. ha presentato opposizioni e domanda concorrente;
- con nota pervenuta in data 24.02.2023 – prot.n.4587, il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra ha presentato osservazioni;
- con nota pervenuta in data 09.03.2023 – prot. 5655, trasmessa dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra, gli "Operatori del Porto di Arbatax" hanno presentato le proprie osservazioni;
- con nota prot. 5111 del 02.03.2023, questa Autorità ha invitato la Società SAIPEM S.p.A. a voler presentare le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni, opposizioni e domanda concorrente presentate dalla Società Turismar S.r.l., Ogliastra Yacht Services S.r.l. e Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra;
- con nota pervenuta in data 13.03.2023 – prot. 5960, la Società SAIPEM S.p.A. ha comunicato le proprie controdeduzioni;
- con nota prot. 16389 del 30.06.2023, questa Autorità, valutate le controdeduzioni presentate dalla Soc. SAIPEM S.p.A., ha riscontrato le predette osservazioni, opposizioni e domanda concorrente, con le motivazioni che si riportano di seguito:

Sintesi opposizioni presentate da TURISMAR - Nota del 24.02.2023 – prot.n.4586 - lett. A)

In via preliminare, si contesta la mancata pubblicazione della gara internazionale così come previsto nel "Decreto Concorrenza".

Controdeduzioni ADSP

La vigente normativa consente, in alternativa all'esperienza di una pubblica gara per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime, l'utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica che prevede, a seguito della presentazione di istanza di parte, la pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav per l'acquisizione di eventuali osservazioni, opposizioni e, soprattutto, domande in concorrenza, da valutarsi ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.

La suddetta procedura per il rilascio delle concessioni demaniali marittime è stata più volte ritenuta idonea e legittima dal Consiglio di Stato (ex multis: Sentenze n. 5765/2009, n. 688/2017 e n. 11164/2022), secondo cui "gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio imposti all'amministrazione, anche a livello europeo, sono soddisfatti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza..."

Pertanto, questa Autorità, in data 26.01.2023, ha provveduto a pubblicare un Avviso, con il quale gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni, opposizioni e, tramite lo Sportello Unico Amministrativo – SUAMS, domande in concorrenza, da inoltrare secondo le modalità indicate nello stesso Avviso ed in ossequio alle disposizioni di cui al "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna".

Entro i termini stabiliti nel predetto Avviso è pervenuta unicamente la domanda in concorrenza della TURISMAR, di cui alla nota del 24.02.2023 – prot. 4586.

Tuttavia, la suindicata istanza risulta irricevibile in quanto, contrariamente a quanto espressamente stabilito nell'Avviso pubblico:



- 1. trattasi di una copia di un precedente Modello di domanda D1 del Sistema Informativo Demanio - S.I.D. inoltrata due anni prima ad altro Ente (Regione Autonoma della Sardegna) e firmata non già dall'attuale rappresentante legale (Carta Maria Gabriella), bensì da altro soggetto (Ammendola Salvatore Luca) che risulta privo, alla data di presentazione della domanda a questa Autorità, di poteri di rappresentanza all'interno della Società;*
- 2. la domanda non è stata inoltrata tramite lo Sportello Unico;*
- 3. l'istanza è priva di tutta la prescritta documentazione indicata nel "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna". Risulta di tutta evidenza che il soccorso istruttorio, peraltro previsto nello stesso Regolamento, non può concernere gli elementi fondamentali della domanda, che, si specifica, costituisce a tutti gli effetti un'offerta in seno ad una procedura ad evidenza pubblica.*

Ciò necessariamente chiarito, si rileva che, in ogni caso, la domanda non sarebbe risultata accoglibile in quanto l'attività prevista non risulta conforme alle previsioni del Piano Regolatore Portuale vigente.

Infatti, il predetto strumento pianificatorio ha destinato le aree di cui trattasi ad "insediamenti industriali esistenti" e non a "cantieristica navale", a cui sono destinati altre aree nel compendio di Arbatax, sia demaniali marittime che in area consortile.

Sintesi opposizioni presentate da TURISMAR - Nota del 24.02.2023 – prot.n.4586 lett. B)

L'estensione della superficie dello specchio acqueo, così come previsto nella richiesta, confina con l'area da noi utilizzata da un pontile galleggiante e che l'eventuale concessione alla SAIPEM impedirebbe di fatto l'uscita delle imbarcazioni rendendo inutilizzabile una porzione di porto turistico nonché limitare i posti barca attualmente a disposizione. A tal proposito Vi ricordiamo che già dalla passata stagione abbiamo richiesto e ottenuto un ampliamento della nostra area onde soddisfare la crescente richiesta di operatori del noleggio gommoni. Da notare inoltre che attualmente in parte della stessa area, richiesta in concessione da SAIPEM, insistono i corpi morti e le catenarie di collegamento ai nostri pontili.

Controdeduzioni ADSP

Lo specchio acqueo oggetto della richiesta SAIPEM non interferisce con la concessione demaniale marittima assentita alla TURISMAR per il mantenimento dell'approdo turistico.

Per quanto concerne quanto asserito da TURISMAR in merito all'interferenza con catenarie, corpi morti ed unità all'ormeggio presenti nell'approdo turistico in concessione alla medesima, si rappresenta che sia le citate attrezzature che le imbarcazioni devono essere necessariamente ricompresi negli specchi acquei concessi.

In caso contrario, si configurerebbe il reato di occupazione senza titolo di beni demaniali marittimi.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 29 del Regolamento al Codice della Navigazione, rubricato "Limiti dei diritti del concessionario": prevede che "La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione".

Ciò necessariamente chiarito, si fa presente che, come espressamente previsto nell'atto concessorio assentito alla TURISMAR, il temporaneo ampliamento della concessione demaniale marittima può essere concesso, esclusivamente nel periodo estivo, qualora lo stesso non determini impedimento all'operatività portuale della banchina Sud utilizzata dalla SAIPEM.

Allo stato attuale, SAIPEM ha ritenuto necessario disporre dei suddetti specchi acquei per la funzionalità delle proprie linee di varo e non risulta possibile, pertanto, assentire, neppure provvisoriamente, i suddetti specchi acquei.

In ogni caso, tenuto conto che, nei suddetti specchi acquei, non è prevista, da parte di SAIPEM, alcuna installazione, gli stessi potranno essere utilizzati per il transito delle unità dirette all'approdo turistico. Il suddetto utilizzo verrà espressamente previsto nell'atto concessorio, fermo restando la risoluzione di eventuali interferenze in occasione dell'utilizzo della linea di varo.

In ogni caso, non vi sono impedimenti affinché TURISMAR provveda a realizzare, se ritenuto opportuno, un diverso accesso delle imbarcazioni agli specchi acquei in concessione, senza alcuna interferenza con la concessione demaniale marittima della SAIPEM.

Sintesi opposizioni presentate da TURISMAR - Nota del 24.02.2023 – prot.n.4586 lett. C)



Il rilascio della concessione demaniale della banchina Sud limiterebbe la nostra capacità operativa in quanto titolari di concessione ex art.16 non avremmo spazi a disposizione, considerato che una banchina viene utilizzata per le navi passeggeri, due banchine sono dichiarate inagibili e l'unica banchina disponibile (banchina Sud) verrebbe privatizzata.

Controdeduzioni ADSP

La banchina Sud era già precedentemente in concessione demaniale marittima, in parte, a SAIPEM e, precisamente, la zona in cui insistono le linee di varo dalla medesima realizzate.

Di fatto, pertanto, la suddetta banchina era già inutilizzabile per altre operazioni portuali, per lo svolgimento delle quali sarebbe stato necessario utilizzare parte della concessione demaniale marittima della stessa SAIPEM, con le conseguenze negative per quanto concerne la safety e la security dell'intero stabilimento.

La parte centrale della banchina, risultando interclusa tra le aree in concessione a SAIPEM per il mantenimento delle due linee di varo, non risultava neppure raggiungibile via terra, come di evince dall'allegata planimetria, se non attraversando lo stabilimento della stessa.

Questa Autorità, con il rilascio della concessione demaniale marittima a SAIPEM, intende quindi disciplinare, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., un utilizzo, di fatto, già esclusivo della banchina Sud.

Per quanto concerne gli spazi a disposizione degli operatori portuali ex art. 16 L. 84/94, si rappresenta che questa Autorità sta procedendo ad effettuare i necessari controlli al fine di valutare le condizioni strutturali del Molo di Ponente, a suo tempo interdetto con Ordinanza n. 46/2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax ed eseguire gli eventuali interventi che si renderanno necessari per la piena funzionalità dello stesso, di cui peraltro risulta già utilizzabile, sulla base di una perizia tecnica recente, la radice del Molo pari a circa 190 mt.

Inoltre, la movimentazione delle merci potrà essere effettuata, compatibilmente con gli altri usi previsti, anche in Banchina di Riva, a suo tempo interdetta con Ordinanza n. 03/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, recentemente interessata dai lavori di ripristino per renderla pienamente funzionale.

Infine, l'Autorità ha affidato l'esecuzione dei lavori per il ripristino dell'ormeggio ro-ro sulla testata del Molo di Levante, danneggiato a causa dell'impatto della nave Bithia nell'agosto 2020, il cui intervento si è reso ormai indifferibile ed urgente in quanto l'ormeggio della nave ro-ro alla radice del Molo di Levante comporta, a causa delle dimensioni delle navi, un parziale impedimento alla movimentazione dei mezzi nautici dalla Darsena militare, destinata alle Forze di Polizia, Capitaneria e servizi nautici e che, per i suesposti motivi, la Banchina di Levante – radice non potrà essere più utilizzata per l'ormeggio di navi ro-ro. Il suddetto intervento permetterà l'accesso al porto di navi di maggiori dimensioni per l'imbarco e lo sbarco di semirimorchi.

Pertanto, conclusi i necessari interventi, saranno a disposizione della movimentazione delle merci da parte degli operatori portuali ex art. 16 L. 84/94:

- oltre 400 mt di banchina nel Molo di Ponente ed aree retrostanti per la movimentazione di merci alla rinfusa e, successivamente, anche, eventualmente per il traffico ro-ro;*
- oltre 200 mt di ormeggi in Banchina di Riva e retrostanti piazzali, compatibilmente con gli altri utilizzi ivi previsti; per la movimentazione delle rinfuse;*
- oltre 250 mt di ormeggi nel Molo di Levante e retrostanti piazzali per la movimentazione del traffico ro-ro.*

Sintesi opposizioni presentate da TURISMAR - Nota del 24.02.2023 – prot.n.4586 lett. D)

Privatizzare quella banchina comporterebbe gravi difficoltà alla nostra azienda in quanto impedirebbe il collegamento dell'area industriale con la nostra concessione e di conseguenza non potremmo utilizzare i grossi carrelli elevatori fuori sagoma di cui siamo dotati.

Controdeduzioni ADSP

È intendimento dell'Ente trasferire le attività cantieristiche, ivi compresi gli scali d'alaggio, sulla banchina di Riva, anche al fine di assicurare l'operatività dei lotti a tal fine destinati nelle aree retrostanti il demanio marittimo.

Nelle more della realizzazione delle necessarie infrastrutture, con Ordinanza congiunta n. 22 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e n. 27 dell'Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Arbatax in data 18.05.2023,, ad integrazione dell'Ordinanza n. 28/2016 in data 14.05.2016 dello stesso Ufficio Circondariale Marittimo, dell'Ordinanza congiunta n. 2/2022 AdSP - n. 1/2022 CP e del "Regolamento per la



disciplina e l'uso del Porto di Arbatax", sono state emanate disposizioni inerenti il transito dei mezzi adibiti a trasporto di unità navali (Travel-Lift, carrelloni etc.) nella Banchina Sud, come già avveniva in precedenza, assicurando lo svolgimento delle stesse nel rispetto della normativa concernente la safety e security.

In particolare, è stato previsto, senza creare interferenze con le attività dello stabilimento SAIPEM, quanto segue:

- in ottemperanza al Piano di Security vigente sulla Banchina Sud, gli utilizzatori dei mezzi di sollevamento potranno accedere alla banchina Sud, previa comunicazione scritta al Port Facility Security Officer (PFSO) della SAIPEM (come peraltro già previsto in precedenza), garantendo il pronto utilizzo dei suddetti scali d'alaggio/varo per eventuali unità in emergenza (a rischio affondamento);
- qualora la Banchina Sud risulti interessata da operazioni commerciali o ingombri che impediscano il transito dei citati mezzi, SAIPEM dovrà individuare un percorso all'interno degli spazi in concessione demaniale marittima retrostanti il predetto impianto portuale.
- potrà essere effettuati, qualora risulti necessario, l'accesso ed il transito nella Banchina Sud di veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, con le modalità indicate nella stessa Ordinanza.

Con la suddetta Ordinanza, viene pertanto assicurato il collegamento delle aree industriali con gli scali d'alaggio, come peraltro finora è avvenuto, con modalità tali da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Sintesi opposizioni presentate da TURISMAR - Nota del 24.02.2023 – prot.n.4586 lett. E)

Privare il porto dell'unica via di fuga in caso di incidenti, interventi di ambulanze, vetture dei vigili del fuoco o protezione civile nei mesi estivi laddove in Arbatax si organizzano grandi eventi metterebbe in grosse difficoltà il nostro porto turistico, il quale si troverebbe nell'impossibilità di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Controdeduzioni ADSP

La Banchina Sud non può essere considerata una (unica) via di fuga in caso di incidenti, interventi di ambulanze, vetture dei vigili del fuoco o protezione civile nei mesi estivi laddove in Arbatax si organizzano grandi eventi.

Innanzitutto, il suddetto utilizzo appare in contrasto con il Piano di Sicurezza dell'impianto portuale costituito dalla banchina Sud (ITATX 0003), approvato con Decreto n. 10829/2018 della Capitaneria di Porto di Cagliari, di cui SAIPEM risulta responsabile per la relativa applicazione.

Inoltre, si rammenta che, come previsto nell'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax n.50/2014, la Banchina Sud è, di fatto, già interrotta nella sua continuità per effetto di una vigente concessione demaniale marittima (linee di varo) rilasciata a SAIPEM ed, inoltre, la stessa risulta non accessibile, stante la presenza di cancelli installati per impedire l'accesso a soggetti non autorizzati al fine di tutelare l'incolumità altrui.

La situazione, pertanto, non verrebbe modificata rispetto a quella attuale in quanto, in caso di necessità, le forze di Polizia e i mezzi di soccorso possono accedere alla Banchina Sud per eventuali emergenze che possano verificarsi in ambito portuale.

Le medesime modalità potranno essere adottate nella circostanza in cui si dovessero organizzare grandi eventi aperti al pubblico.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto, le condizioni di sicurezza non verrebbero rispettate qualora fosse consentito il libero accesso alla Banchina con le conseguenti interferenze tra attività portuali e frequentatori.

Si rammenta al riguardo, che tutta l'area ricompresa tra la Darsena Cantieristica, Banchina Sud, Banchina di Riva e Molo di Ponente è interdetta al libero accesso, in quanto riservata ai soli operatori portuali, come stabilito dall'Ordinanza n.2/2022 AdSP – n.1/2022 CP del 12/01/2022, emanata da questa Autorità congiuntamente con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Sintesi opposizioni CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE OGLIASTRA - Nota in data 24.02.2023 – prot.n.4587



Il rinnovo, sic et simpliciter, della concessione demaniale alla SAIPEM rischia di rappresentare un precedente che condiziona pesantemente, fino addirittura a penalizzarlo, lo sviluppo futuro del territorio e delle sue potenzialità industriali.

Noi auspichiamo che il riposizionamento dell'Intermare sarda sia armonico e funzionale ad uno sviluppo complessivo dell'area e, in primis, del Porto di Arbatax.

Ci preme evidenziare che un vincolo di 14 anni per l'attuale area prospiciente il molo con addirittura in aggiunta una consistente porzione di specchio acqueo rappresenta un vincolo che limiterà ogni sviluppo ulteriore del Porto e delle aree retroportuali.

Si segnala, infatti, come l'area oggetto di concessione costituisce un'area fondamentale ed indispensabile di collegamento tra le aree retroportuali ed il mare e che per effetto della concessione si determinerebbe una rescissione di tale collegamento impedendo il mantenimento e lo sviluppo delle attività industriali ed artigianali, ed in particolare di quelle legate alla nautica, ubicate nelle suddette aree retrostanti che perderebbero la possibilità di poter accedere al mare al fine di varare ed alare le imbarcazioni. Si evidenzia, pertanto, l'opportunità di uno studio di soluzioni tecniche che consentano il mantenimento del suddetto collegamento ed evitare che il Consorzio possa trovarsi in una situazione in cui la propria area di pertinenza possa essere interclusa.

A tal proposito si rimarca l'esigenza di poter operare con i travel lift attraversando un'area in concessioni a terzi, ponendo un serio problema di sicurezza per i nostri operatori i quali sarebbero costretti ad operare in situazioni di pericolo, considerata la presenza nella stessa area di mezzi e attrezzature di altre società.

Naturalmente evidenziamo che verrebbero a mancare i presupposti normativi e di legge per operare in regime di massima sicurezza per i lavoratori.

Alla luce di quanto sopra sarebbe opportuno che si attivassero le procedure per poter analizzare e valutare delle ipotesi integrative e parimenti funzionali che consentano all'Intermare sarda trovare in area industriale soddisfacimento delle proprie esigenze industriali in armonia e non in antagonismo conflittuale con le esigenze del restante territorio, incluso il possibile utilizzo delle aree ex Cartiere molto ampie e funzionali.

Controdeduzioni ADSP

Non si ritiene che il rinnovo della concessione demaniale alla SAIPEM rappresenti come assertito, una penalizzazione per lo sviluppo futuro del territorio e delle sue potenzialità industriali.

Si rappresenta, infatti, che il Piano Economico finanziario presentato dalla predetta Società a corredo della domanda prevede un ingentissimo volume di lavori per i prossimi anni con le conseguenti importantissime ricadute occupazionali ed economiche sul territorio.

Per quanto concerne il richiesto riposizionamento di SAIPEM, si fa presente che l'attuale posizione è prevista negli strumenti pianificatori vigenti (PRP), oltre che in quelli in corso di predisposizione (DPSS), fermo restando che lo stabilimento industriale, per poter essere operativo, deve necessariamente usufruire delle importanti infrastrutture già realizzate, con ingenti capitali, in banchina Sud (linee di varo).

Per quanto sopra, l'Autorità intende assentire in concessione demaniale marittima alla SAIPEM l'area demaniale marittima che la stessa Società ha, di fatto, fino ad oggi utilizzato in via pressoché esclusiva.

Infatti, il tratto di banchina non in concessione alla SAIPEM risulta intercluso tra gli spazi concessi alla stessa Società per la realizzazione ed il mantenimento delle due linee di varo ed è, pertanto, utilizzabile solamente dalla medesima.

La regolarizzazione dell'uso di fatto comporterà, ovviamente, la corresponsione del relativo canone e l'obbligo di effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie del bene concesso, che, in caso contrario, ricadrebbero sulla collettività, pur essendo, il bene, utilizzabile da un unico soggetto.

Nelle more del trasferimento degli scali d'alaggio, il transito provvisorio ed in condizioni di sicurezza dei travel nella banchina Sud avverrà, come previsto nella citata Ordinanza congiunta n. 22 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e n. 27 dell'Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Arbatax in data 18.05.2023, con le stesse modalità finora adottate, ma incrementando le condizioni di sicurezza.

La concessione di cui trattasi è conforme al Piano Regolatore Portuale, che individua esattamente il perimetro dello stabilimento, non lasciando alternative, peraltro non possibili, al trasferimento o modifiche delle aree. Ciò detto, pur con i vincoli del Piano Regolatore Portuale vigente e nelle more delle sue modifiche, l'Ente, con



gli interventi in corso e con l'emanazione dell'Ordinanza n. 20/2023 ha creato le condizioni per uno sviluppo delle diverse attività, riorganizzando le aree portuali per ridurre le interferenze tra le stesse, migliorando la sicurezza portuale, prevedendo anche attività non previste nel Piano Regolatore Portuale vigente, quali quelle turistiche e della nautica da diporto.

Ritenuto di dover stabilire delle norme transitorie che consentano lo svolgimento di attività che già insistono nell'ambito portuale, realizzando le condizioni per il loro sviluppo senza predeterminare dei vincoli all'attuazione della futura pianificazione, questa Autorità, con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 27.04.2023, ha deliberato di emanare, con lo strumento dell'Ordinanza disposizioni transitorie concernenti l'amministrazione del demanio marittimo nel Porto di Arbatax.

Con Ordinanza Presidenziale n. 20 del 03.05.2023, è stato, pertanto disposto che, nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti pianificatori del Porto di Arbatax, le concessioni demaniali marittime saranno rinnovate e rilasciate in base alla conformità al Piano Regolatore Portuale vigente ed alle vocazioni portuali previste nel Documento di Programmazione Strategica di Sistema in corso di predisposizione, contemplando tutte le vocazioni del Porto di Arbatax indicate dal Consorzio e, in particolare:

Da Molo di Levante fino alla Darsena compresa: crociere e ro-pax, ormeggi servizi, diporto turistico ricreativo, pesca;

- ✓ Banchina Sud e aree retrostanti: polo industriale;
- ✓ Banchina di Riva e aree retrostanti: uso pubblico generale, distretto della cantieristica nautica e scali di alaggio;
- ✓ Molo di Ponente: merci, passeggeri, ro-ro.

Per le osservazioni circa il transito nella Banchina Sud, si ribadisce integralmente quanto espresso nelle controdeduzioni TURISMAR sub D).

Sintesi opposizioni Cantiere Nautico OGLIASTRA YACHT SERVICE – Nota in data 27.02.2023 – prot.n.4798

La suddetta banchina viene costantemente utilizzata dai ns mezzi (travel lift e carrello porta imbarcazioni) per poter svolgere tutte le operazioni di varo e alaggio presso la darsena cantieristica.

É inutile evidenziare che essendo l'unica strada percorribile procedere alla privatizzazione della stessa metterebbe in discussione le ns attività, vanificando gli investimenti già fatti per l'acquisto dei mezzi sopraccitati.

Non nascondiamo la ns preoccupazione, nel vedere l'unica via di accesso per poter svolgere la ns attività, in mano di una sola azienda, che qualora ottenga in concessione l'area in oggetto, potrebbe decidere modalità, orari e giorni in cui concedere il passaggio a noi operatori.

Negli ultimi due anni, la nostra impresa ha fatto un milione di Euro di investimenti su Arbatax, con acquisto di capannone e mezzi di lavoro. Questo credendo in uno sviluppo della nautica nel porto di Arbatax.

Ad oggi parrebbe che l'operato sia più complicato rispetto ad anni fa, aumentando notevolmente i costi di ogni operazione eseguita presso le darsene.

A nostro parere bisognerebbe velocizzare il passaggio, perché vi lascio immaginare cosa potrebbe succedere in caso di intervento urgente su una imbarcazione che sta per affondare se dovesse avvenire il sabato, la domenica o addirittura un giorno festivo!

Ad oggi questa velocità manca, perché ci vediamo costretti a richiedere autorizzazioni, compilare moduli e inviare mail a diversi enti e aspettare autorizzazioni che puntualmente arrivano in ritardo!

Per queste motivazioni riteniamo sia giusto che la banchina venga destinata ad uso comune agli operatori della cantieristica navale/SAIPEM/ altri operatori che ne necessitano anche chiedendo un compenso agli stessi operatori affinché l'erario incassi la stessa somma prevista in concessione.

Controdeduzioni ADSP

Si ribadisce integralmente quanto espresso nelle controdeduzioni TURISMAR sub D).

Sintesi opposizioni OPERATORI PORTO DI ARBATAX – Nota in data 09.03.2023 – prot. 5655

Si invita a sospendere il rilascio della concessione demaniale marittima riferita alla Banchina Sud ed allo specchio acqueo antistante, Si segnala che il rilascio della suddetta concessione metterebbe a rischio o penalizzerebbe pesantemente la loro attività. Al tal proposito si invita ad un confronto con gli stessi operatori



onde addivenire ad una soluzione che, salvaguardando gli interessi di SAIPEM, non penalizzi tutte le altre attività portuali.

Controdeduzioni

Si ribadisce integralmente quanto espresso nelle controdeduzioni TURISMAR sub D).

- con la suindicata nota prot. 16389 del 30.06.2023, questa Autorità, per le suesposte ragioni, ha comunicato l'intendimento di proseguire l'iter istruttorio inerente il rilascio, alla SAIPEM S.p.A., della concessione demaniale marittima, ex art. 36 Cod. Nav., degli spazi oggetto dell'istanza pervenuta in data 28.10.2022 – prot. n. 26865 e successiva integrazione del 19.12.2022, prot. n. 31644, oggetto dell'Avviso di pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e art. 17 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella Circostrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, effettuato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 24.01.2023 - n.47792-2023-IT e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.11 – Parte Seconda – del 26.01.2023;
- con nota pervenuta in data 30.06.2023 – prot. 16389, la Società Ogliastro Yacht Services di Mulas Riccardo ha espresso le proprie osservazioni in merito alle controdeduzioni di questa Autorità di cui alla nota prot. 15170 del 19.06.2023;
- con nota prot. 17323 del 10.07.2023 questa Autorità ha riscontrato le predette osservazioni con le motivazioni che si riportano di seguito:

Differentemente da quanto sostenuto, la banchina Sud non è mai stata interamente pubblica, in quanto già precedentemente in concessione demaniale marittima, in parte, a SAIPEM e, precisamente, la zona in cui insistono le linee di varo dalla medesima realizzate.

La suddetta banchina era, pertanto, di fatto, già indisponibile per altre operazioni portuali, per lo svolgimento delle quali sarebbe stato necessario utilizzare parte della concessione demaniale marittima della stessa SAIPEM, con le conseguenze negative per quanto concerne la safety e la security dell'intero stabilimento.

La parte centrale della banchina, risultando interclusa tra le aree in concessione a SAIPEM S.p.A. per il mantenimento delle due linee di varo, non risultava neppure raggiungibile via terra, se non attraversando lo stabilimento della stessa.

Questa Autorità, con il rilascio della concessione demaniale marittima a SAIPEM S.p.A., intende quindi disciplinare, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., un utilizzo, di fatto, già esclusivo della banchina Sud.

Inoltre, l'impianto portuale costituito dalla predetta Banchina Sud risulta assoggettato alla normativa di security portuale di cui al Codice ISPS, codice internazionale che regola le norme di sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

In ossequio alle suindicate disposizioni di legge, l'Autorità designata ha già da tempo nominato il Port Facility Security Officer (PFSO) tra il personale Società SAIPEM S.p.A., che ha, pertanto, la responsabilità del controllo degli accessi alla banchina in argomento.

In ottemperanza al Piano di Security vigente sulla Banchina Sud gli utilizzatori dei mezzi di sollevamento possono accedere alla banchina Sud solo previa autorizzazione del PFSO, e ciò indipendentemente dall'assentimento in uso esclusivo della banchina a SAIPEM S.p.A.

La suindicata procedura è già prevista nei provvedimenti a suo tempo emanati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax (Ordinanza n. 28/2016 in data 14.05.2016 e "Regolamento per la disciplina e l'uso del Porto di Arbatax").

Ciò necessariamente chiarito, si fa presente, come reso noto con Ordinanza n. 20 del 03.05.2023, che è intendimento dell'Ente trasferire le attività cantieristiche, ivi compresi gli scali d'alaggio, sulla banchina di Riva, anche al fine di assicurare l'operatività dei lotti a tal fine destinati nelle aree retrostanti il demanio marittimo.

Nelle more della realizzazione delle necessarie infrastrutture, con Ordinanza congiunta n. 22 ADSP - 27 CP in data 18.05.2023, ad integrazione di precedenti provvedimenti dell'Autorità Marittima, sono state emanate disposizioni inerenti il transito dei mezzi adibiti a trasporto di unità navali (Travel-Lift, carrelloni etc.) nella Banchina Sud - come già avveniva in precedenza in ottemperanza ai richiamati provvedimenti dell'Autorità Marittima - assicurando lo svolgimento delle operazioni nel rispetto della normativa concernente la safety e security ed incrementando ulteriormente i livelli di sicurezza delle stesse.



Con la suddetta Ordinanza, è stato, pertanto, assicurato il collegamento delle aree industriali con gli scali d'alaggio - come peraltro, si ribadisce, finora è avvenuto - con modalità tali da garantire, come detto, il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Per quanto tutto sopra esposto, si rappresenta che il rilascio della concessione demaniale marittima della Banchina Sud a SAIPEM S.p.A. non apporterà alcuna modifica alle modalità operative per l'accesso ed il transito dei mezzi diretti o provenienti dai cantieri navali, che verrà garantito fino alla realizzazione ed operatività dei nuovi scali d'alaggio previsti in Banchina di Riva.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VISTI gli atti d'Ufficio;

CONDIVISE le controdeduzioni dell'Autorità alle osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza pervenute avverso la domanda presentata dalla Società SAIPEM S.p.A.;

ACCERTATA la presenza del numero legale;

VERIFICATA la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, di provvedere al rinnovo ed ampliamento, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, della concessione demaniale marittima, per la durata di anni 14, alla Società SAIPEM S.p.A., con sede in Milano (MI), via Luigi Russolo n. 5, C.F. 00825790157, n. REA MI-788744, per l'utilizzo dei seguenti beni demaniali marittimi, ubicati nel Porto di Arbatax, di seguito complessivamente sottoelencati, al fine di svolgere attività di cantieristica navale:

— mq. 122.580,00 ca di area scoperta, confinante con aree di proprietà della stessa Società e con ulteriori aree di proprietà privata;

— mq 3.826,00 di superficie scoperta nel retro Banchina Sud;

— mq. 8.197,70 ca di area scoperta, facenti parte della Banchina Sud;

— mq. 16.481,00 di specchio acqueo prospiciente la Banchina Sud.

Il relativo canone sarà determinato ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 321 del 30 Dicembre 2022, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07.02.2023.

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana